

STATUTO

GRUPPO OTTIMA SENIOR S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIA VALLONA 66

Numero REA: PN - 85402

Codice fiscale: 01549060935

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione "GRUPPO OTTIMA SENIOR S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Pordenone (PN), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) SCOPO

La società non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, la società dovrà destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti infra precisati.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie indicate nell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi indicati nell'art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

ART. 4) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, delle seguenti attività d'impresa di interesse generale di cui alle lett. a), c), d) e h) dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

- progettazione, consulenza nella costruzione, ricerca di soluzioni avanzate, studi di ambientazioni a valenza terapeutica nella realizzazione di strutture residenziali e semi residenziali, nonché progettazione e gestione di servizi assistenziali in strutture residenziali e semi residenziali: il tutto per soggetti autosufficienti e non, affetti da demenze e altre patologie, affetti da handicap e soggetti con patologie psichiatriche;
- progettazione e organizzazione di corsi di formazione rivolti a privati ed enti scolastici e di eventi a carattere scientifico e divulgativo;
- consulenza e/o di realizzazione di studi, ricerche scientifiche e statistiche, pubblicazioni in tema di soggetti autosufficienti e non, affetti da demenze e altre patologie, affetti da handicap e soggetti con patologie psichiatriche;
- consulenza nella gestione di servizi rivolti a soggetti autosufficienti e non, affetti da demenze e altre patologie, affetti da handicap e soggetti con patologie psichiatriche;
- consulenza, costruzione e supporto nella gestione dell'uso del metodo *gentlecare* nei campi sanitario ed assistenziale, anche al fine di promuoverne la certificazione.

Infine la società può compiere in via residuale e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo opportune o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) può concedere fidejussioni, prestare avalli, e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

ART. 5) DURATA

La società è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.200 (diecimiladuecento). Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 c.c., deve essere

almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

In sede di aumento del capitale sociale a pagamento il conferimento deve farsi in denaro.

Ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, a fronte di conferimenti sia in natura che in denaro; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La delibera di aumento di capitale sociale a pagamento può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In tal caso, i soci, che in sede di esercizio del diritto di sottoscrizione ne abbiano fatto contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste inoplate.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, c.c., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento, salvo diverso accordo unanime dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non dovrà essere autorizzato con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, c.c..

ART. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Ai sensi dell'art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui

risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

ART. 8) PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In ogni caso, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 c.c..

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c., la vendita coattiva avrà a oggetto la porzione della partecipazione del socio moroso proporzionale ai versamenti non ancora eseguiti.

ART. 9) DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

ART. 10) SOCIO UNICO

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 112/2017, non può essere unico socio una persona fisica.

Negli altri casi, quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla

pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le suddette dichiarazioni l'organo amministrativo devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

ART. 11) STRUTTURA PROPRIETARIA - GRUPPI - DIREZIONE E COORDINAMENTO

Nel caso in cui si configuri un gruppo di imprese sociali, sarà obbligatorio:

- a) depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese;
- b) redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, c.c.

ART. 12) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi sia a causa di morte, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 112/2017.

ART. 13) RECESSO DEL SOCIO

CAUSE DI RECESSO

Hanno diritto di recedere, per l'intera partecipazione, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci:

- a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.;
- b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione della clausola compromissoria;
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle

generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto mediante rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 4, c.c.. Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ART. 14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ART. 15) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'organo di controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio, titolare di quote attributive del diritto di voto e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, ha diritto di

partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, con i quozienti previsti dallo statuto e, in mancanza, dalla legge.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, c.c., devono essere adottate con deliberazione assembleare:

- * le decisioni riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;
- * le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- * le decisioni previste dall'art. 2482-bis, comma 4, c.c.;
- * la decisione di scioglimento anticipato della società ex art. 2481, comma 1, c.c.;
- * la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487-ter c.c.;
- * la decisione di revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 c.c.;
- * quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta spedizione, e destinato al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica (certificata od ordinaria) o al numero telefonico comunicati dal socio od indicati al registro imprese.

La convocazione dev'essere spedita ai soci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea ed, eventualmente, i luoghi ad esso collegati per via telematica;
- le modalità attraverso le quali è consentito al socio, in ogni caso, la partecipazione per via telematica (anche mediante rinvio al regolamento assembleare, qualora esistente);
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, in presenza o in (audio o audio-video) collegamento, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea. L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

Nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 18) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio d'amministrazione), o dall'amministratore più anziano d'età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o impedimento o rinuncia di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le operazioni di materiale accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti possono essere delegate dal

presidente al segretario o al Notaio verbalizzante, ferma restando la responsabilità del primo per le modalità prescelte e per gli esiti degli accertamenti.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione deve sempre consentire al socio di partecipare, a propria cura e spese, in audio o in audio-video collegamento, fissando modalità tali da garantire l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente, l'accertamento della loro legittimazione, la possibilità d'intervenire in tempo reale alla discussione e di votare, la visione e l'invio dei documenti (anche via chat o via posta elettronica).

L'avviso può altresì prevedere che l'assemblea si svolga con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi video collegati a cura e spese della società, contigui o distanti, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente, l'accertamento della loro legittimazione, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di votare, la visione e l'invio dei documenti (anche via chat o via posta elettronica).

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario o il notaio, che danno conto delle

suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 19) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 2, c.c., il socio può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

ART. 20) OPERAZIONI STRAORDINARIE - CESSIONI D'AZIENDA

Alle trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni d'azienda o di rami d'azienda si applica l'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, oltre alla disciplina prevista dal c.c.

ART. 21) LAVORATORI, UTENTI ED ALTRI SOGGETTI

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Del rispetto di tale parametro è dato conto nel bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di

impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

FORME DI COINVOLGIMENTO

Nei regolamenti aziendali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017.

In ogni caso, spetta ai lavoratori dipendenti ed agli utenti registrati il diritto di partecipare alle assemblee dei soci chiamate a deliberare in materia di fusione, scissione e trasformazione, senza diritto di voto.

A tal fine, dovranno essere convocati dall'organo amministrativo con le modalità ed il preavviso previsti per i soci, in quanto compatibili.

S'intendono utenti registrati i beneficiari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi offerti dalla società, i quali abbiano fatto richiesta d'iscrizione in un apposito registro, tenuto dall'organo amministrativo e consultabile dall'organo di controllo e da ogni socio, previa richiesta scritta con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 11, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 112/2017, i lavoratori avranno diritto di nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, con le modalità previste per le assemblee speciali.

ART. 22) CARICHE SOCIALI

Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non devono aver riportato condanne definitive alla reclusione per un tempo superiore a due anni;
- non devono aver riportato condanne definitive per reati legati al patrimonio;
- devono aver maturato una comprovata esperienza e conoscenza nell'ambito delle attività costituenti l'oggetto sociale;
- nell'anno precedente alla nomina, non devono aver percepito oltre due terzi dei propri redditi da prestazioni lavorative intrattenute con la società.

Non possono assumere cariche sociali le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche.

ART. 23) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori decadono tutti gli amministratori.

Gli amministratori rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, c.c..

ART. 24) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto i soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di

impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e ai sindaci, se nominati, periodicamente con cadenza almeno trimestrale e, in ogni caso, ogni sei mesi, sull'andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

In ogni caso non possono essere attribuite agli organi delegati: la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

ADUNANZE

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta spedizione, e destinato al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica (certificata od ordinaria) o al numero telefonico comunicati dall'amministratore od indicati al registro imprese.

La convocazione dev'essere spedita agli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione stessa.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica, il sindaco unico e tutti i membri del collegio sindacale, ove nominato.

L'avviso di convocazione deve sempre consentire al socio di partecipare, a propria cura e spese, in audio o audio-video collegamento, fissando modalità tali da garantire l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente, l'accertamento della loro legittimazione, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di votare, la visione e l'invio dei documenti (anche

via chat o via posta elettronica).

L'avviso può altresì prevedere che l'assemblea si svolga con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi video collegati a cura e spese della società, contigui o distanti, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente, l'accertamento della loro legittimazione, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di votare, la visione e l'invio dei documenti (anche via chat o via posta elettronica).

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario o il notaio, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Salvo quanto previsto all'art. 2475, comma 5, c.c., le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica certificata entro il termine indicato nella richiesta, purché dal documento sottoscritto dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

In tal caso, la decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

ART. 25) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nei limiti previsti dalla legge.

Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

ART. 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, la società nomina un organo di controllo (in forma monocratica o pluripersonale) che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche in riferimento al D.Lgs. 231/2001, qualora applicabile), nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c..

Si applica, altresì, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), c.c..

ART. 28) REVISIONE LEGALE

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la società dovrà alternativamente:

a) nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

b) attribuire la funzione di revisione legale ai sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla normativa.

La decisione è riservata alla competenza dei soci.

La revisione legale dei conti sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

ART. 29) CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno

diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al sindaco unico, ai sindaci o al revisore (se nominato).

I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale o all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nei presenti patti sociali.

I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.

Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni il sindaco unico o i sindaci, ovvero un professionista di propria fiducia.

ART. 30) SCRITTURE CONTABILI - ESERCIZI - BILANCIO SOCIALE

La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio l'organo amministrativo deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

Essa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 31) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla

distribuzione degli utili, nei limiti stabiliti dall'art. 3 e dal D.Lgs. 112/2017.

In caso di distribuzione, i soci avranno diritto di parteciparvi in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno posseduta.

ART. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 33) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste dalla legge.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

ART. 34) DOMICILIO

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate al recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato, si richiamano le norme del D.Lgs. 112/2017, del codice civile e del D.L. 179/2012.